



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 16

Roma, 23 novembre 2015

Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.

N. 16 – I Reparto – Recadd – Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 180 allievi vicebrigadieri al 20° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari del Corpo.

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante “Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza” e, in particolare, l'articolo 19, comma 1, che prevede che i vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza siano tratti,

annualmente, per una percentuale non inferiore al 70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti e per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

VISTO l'articolo 68 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, concernente la riduzione e la rimodulazione degli organici del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la determinazione n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice dell'ordinamento militare”;

VISTA la legge 2 agosto 2011, n. 130, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), della determinazione n. 345057 datata 23 novembre 2015, con la quale, per l'anno 2015, viene fissata nella misura del 30% la percentuale dei posti da destinare al personale di cui all'articolo 19, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

RITENUTO di non dover riservare posti ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in quanto l'aliquota di tale personale attualmente in servizio presso i Reparti della provincia di Bolzano e in quelli aventi competenza regionale è pari al fabbisogno delle unità occorrenti per l'espletamento dei compiti di istituto,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti messi a concorso

1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), della determinazione n. 345057/2015, citata nelle premesse, è indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 20° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di 180 allievi vicebrigadieri, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo, di cui:
 - a) 162 del contingente ordinario;
 - b) 18 del contingente di mare.
2. I candidati che, nel periodo di effettuazione della prova scritta di cui all'articolo 8, risultano impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente determinazione.

Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 4.
3. Al concorso non sono ammessi gli appuntati scelti che, nello stesso anno, hanno partecipato al concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
4. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) una prova scritta, consistente in risposte a un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo;
 - b) la valutazione dei titoli.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Al concorso possono partecipare gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente, che:
 - a) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente. A tal fine:
 - 1) sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, anche se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;
 - 2) nel computo del biennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalida, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
 - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;

- c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
 - d) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;
 - e) non siano, comunque, già stati rinviati d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell'articolo 3, comma 8.
 3. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali.
 4. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di svolgimento della prova scritta.
 5. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera d), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità all'avanzamento al grado superiore.

Art. 3 **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. Al termine della procedura di compilazione, gli interessati devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea entro il termine di cui al comma 1, al Reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando Generale, la domanda dovrà essere presentata direttamente dall'interessato al Quartier Generale per l'assunzione a protocollo).
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità di un collegamento *internet*, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile apportare modificazioni o integrazioni.
6. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4, sono restituite agli

interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.

7. Alle incombenze di cui al comma 6 provvedono i Reparti di cui all'articolo 5, comma 3.
8. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
 - a) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1;
 - b) non siano sottoscritte;
 - c) siano presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza;
 - d) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 6.
9. I provvedimenti di archiviazione sono notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
10. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al corso di formazione.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
 - b) data di arruolamento e di promozione al grado attuale;
 - c) Reparto cui è in forza;
 - d) di aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
 - e) di non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
 - f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;

- g) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore;
 - h) di non essere, comunque, già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
 - i) di aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 8, concernente, tra l'altro, il periodo di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica del calendario di svolgimento della stessa e dei relativi esiti, dell'articolo 12, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 13, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
 - l) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero;
 - m) di rivestire eventualmente lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
 - n) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato all'articolo 17.
2. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Istruttoria delle domande

1. Il Reparto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, riceve le domande di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto dall'articolo 3, comma 1.
3. Le domande ricevute sono inviate dai Reparti di cui al comma 1, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse, al:
 - a) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai Reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
 - b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Informatico Amministrativo Nazionale e al Centro Logistico;
 - c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - e) Centro Navale o Centro di Aviazione, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti.
4. Le domande prodotte dal personale in forza ai Reparti dipendenti dai Comandi equiparati ai Comandi Regionali sono inviate ai Reparti di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi equiparati.

5. I Reparti di cui al comma 3, attestata la regolarità e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal personale direttamente dipendente), le inviano, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al Centro di Reclutamento, specificando i nominativi dei militari che sono impiegati in missione internazionale all'estero.
6. I predetti Reparti devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei militari che, concorso durante, sono inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
 - c) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.

Art. 6 **Nomina commissioni**

1. La commissione per l'accertamento dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso è composta da:
 - a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a Tenente, membri.
2. La commissione esaminatrice, cui sono devoluti il giudizio sulla prova di esame e la valutazione dei titoli, è composta da:
 - a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a Tenente, membri.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
4. Per la valutazione della prova di esame, la commissione esaminatrice:
 - a) è integrata da un rappresentante del ruolo sovrintendenti;
 - b) fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa;
 - c) può avvalersi, durante lo svolgimento della prova di esame, dell'ausilio di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
5. Le predette commissioni:
 - a) sono nominate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata;
 - b) per i propri lavori, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico.

Art. 7
Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 8
Periodo e modalità di svolgimento della prova scritta

1. I concorrenti, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), consistente in un questionario a risposta multipla, predisposto dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 2, teso ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurata ai programmi della scuola media dell'obbligo. Le domande vertono sugli argomenti riportati in allegato 2.
2. La prova scritta si svolgerà a partire dal 9 febbraio 2016 presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, via Fiamme Gialle n. 20, 67100 L'Aquila, secondo il calendario di convocazione che sarà definito dal Centro di Reclutamento, in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.

Il citato calendario, nonché le modalità di presentazione per lo svolgimento della prova, saranno resi noti, a partire dal 18 gennaio 2016, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
3. Quanto indicato al comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di:
 - a) idoneo documento di riconoscimento;
 - b) una penna biro a inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 2.

6. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
7. La commissione di cui all'articolo 6, comma 2, attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.
8. Sono dichiarati idonei i candidati classificatisi nei primi 486 posti del contingente ordinario e 54 di quello di mare, compresi tutti i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi, rispettivamente, al 486° e al 54° posto delle rispettive graduatorie inerenti alla prova scritta.
9. Non possono, comunque, essere dichiarati idonei i concorrenti che conseguono un punteggio inferiore a 10/20.
10. I candidati dichiarati non idonei, ai sensi dei commi 8 e 9, sono esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della prova scritta, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 12.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 9

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla commissione esaminatrice e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 10

Mancata presentazione alla prova scritta

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento della prova di cui al comma 1, il presidente della commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 2, ha facoltà – su istanza

dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento della stessa. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 ROMA/LIDO DI OSTIA, deve essere anticipata via fax al numero 06/564912362 (linea esterna) o al numero 8302362 (linea interpolizie) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300028@gdf.it. Eventuali variazioni **di** tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.

3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento della prova ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 11

Invio documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 12, i Reparti indicati all'articolo 5, comma 3, devono trasmettere al Centro di Reclutamento, entro i termini e con le modalità stabilite da quest'ultimo, con riferimento a ciascun candidato risultato idoneo alla prova scritta:
 - a) originale o copia autentica del foglio matricolare - sezione matricola Re.T.L.A., aggiornato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, e della cartella personale della documentazione caratteristica.

Per i militari nei cui confronti sia terminato l'*iter* di sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico Matricolare" (D.U.M.), la competente commissione rileverà i dati direttamente da tale documento;
 - b) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - c) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari che l'interessato rilascia dopo aver preso visione degli stessi.

Art. 12

Valutazione titoli

1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 8, è effettuata dalla commissione esaminatrice prevista dall'articolo 6, comma 2, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. I titoli da valutare sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente, avuto riguardo al titolo di studio, ai risultati dei precedenti concorsi per ufficiali, ispettori e sovrintendenti, ai corsi di specializzazione, di qualificazione o di abilitazione nonché alla

conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE, agli incarichi ricoperti, alle eventuali onorificenze militari e ricompense e alle qualifiche conseguite.

3. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/20, così suddiviso:

a) fino a un massimo di punti 1,000/20, per il titolo di studio posseduto, così distinti:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) diploma di laurea, <i>ex</i> articolo 3 legge n. 341/1990; laurea specialistica, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 509/1999; laurea magistrale, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 270/2004; titoli equipollenti | punti 1,000/20; |
| 2) diploma universitario, <i>ex</i> articolo 2 legge n. 341/1990; laurea, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera a), decreto ministeriale n. 509/1999 e articolo 3, comma 1, lettera a), decreto ministeriale n. 270/2004; diploma I.S.E.F.; titoli equipollenti | punti 0,850/20; |
| 3) diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico (solo per i concorrenti del contingente di mare) | punti 0,750/20; |
| 4) diploma di maturità rilasciato dai licei classico, scientifico e artistico, dagli istituti tecnici e magistrali, nonché dagli istituti professionali e d'arte a seguito della frequenza di corsi integrativi | punti 0,700/20; |
| 5) licenza ginnasiale; diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali; licenza di istituti d'arte | punti 0,400/20; |
| 6) licenza media inferiore ed equipollenti | punti 0,150/20. |

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, si tiene conto soltanto di quello cui è attribuito il maggior punteggio.

Sono presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio rilasciati da istituti statali o parificati riconosciuti dallo Stato;

b) fino a un massimo di 1,000/20, per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi per l'accesso al ruolo:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ufficiali, banditi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per ogni singolo concorso | punti 0,700/20; |
| 2) ispettori, banditi ai sensi dell'articolo 14, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per ogni singolo concorso | punti 0,500/20; |
| 3) sovrintendenti, banditi ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per ogni singolo concorso | punti 0,100/20; |

- c) per i vincitori del concorso per l'ammissione al 19° corso allievi vicebrigadieri che hanno rinunciato alla frequenza della relativa attività formativa

meno punti 2,000/20.

Tale decurtazione:

- 1) è applicata nel caso in cui la rinuncia sia stata presentata a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul Foglio d'Ordini del Corpo delle graduatorie finali di merito del predetto concorso;
 - 2) non è applicata:
 - nel caso in cui la rinuncia sia giustificata da sopravvenute gravi e documentate problematiche di natura sanitaria o riconducibili ad altre, eccezionali cause di forza maggiore inerenti all'istante o a familiari conviventi;
 - nel caso di appartenenza agli organi della rappresentanza militare, atteso che l'esito positivo del concorso e il successivo passaggio di categoria comporterebbero la decadenza dal mandato elettivo;
- d) fino a un massimo di punti 1,500/20, per i risultati dei corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, così distinti:
- 1) qualifica di "ottimo" ovvero giudizio di "eccellente con apprezzamento" o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10 con durata:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,100/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,075/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,050/20;
 - 2) qualifica di "molto buono" ovvero giudizio di "eccellente" o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 14/20 o 8/10 con durata:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,065/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,050/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,025/20;
 - 3) qualifica di "buono" ovvero giudizio di "superiore alla media" o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10 con durata:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,035/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,025/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,015/20;
 - 4) qualifica di "sufficiente" ovvero giudizio di "nella media" o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10 con durata:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,020/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,015/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,010/20.

Ai corsi valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente".

I corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero a domanda dalla specializzazione, dalla qualificazione e dall'abilitazione.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza".

Ai corsi di specializzazione e di abilitazione nel settore del Soccorso Alpino, di cui all'allegato 11 della predetta circolare n. 123000/2005, è attribuito punteggio doppio.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente commissione attribuisce ai corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

Eventuali corsi conclusi con la qualifica di "insufficiente" o giudizio equivalente o punteggio inferiore a 10/20 o 6/10, comportano, per ogni corso, in relazione alla sopra citata durata, rispettivamente, le seguenti decurtazioni: meno 0,100, meno 0,075 e meno 0,050.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

5) conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

- possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing), S (speaking) e R (reading) pari a un minimo di 14 punti 0,400/20;
- possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 0,200/20;
- possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,100/20.

Per ogni lingua è attribuito soltanto il punteggio relativo all'ultimo livello conseguito, in ordine temporale;

e) fino a un massimo di punti 1,500/20, per gli incarichi ricoperti.

Sono valutati soltanto gli incarichi assolti dai candidati al comando di distaccamenti o di squadra organicamente retti da ispettori, attribuendo, per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi, il punteggio di 0,150/20.

Tale punteggio sarà assegnato solo se l'articolazione ha rilevanza ordinativa ai fini dell'organizzazione del Corpo (a mero titolo esemplificativo, il punteggio in argomento non spetta nel caso di "Comandante di aeromobile");

f) fino a un massimo di punti 2,500/20, per le eventuali onorificenze militari e ricompense, così valutate:

- 1) Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valore di Marina, al Valore Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor civile punti 1,000/20;
- 2) Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valore di Marina, al Valore Aeronautico,

- | | | |
|--|-------|-----------|
| al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor civile, promozione straordinaria | punti | 0,800/20; |
| 3) Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor civile | punti | 0,700/20; |
| 4) Croce d'Oro al merito della Guardia di finanza | punti | 0,650/20; |
| 5) Croce d'Argento al merito della Guardia di finanza | punti | 0,600/20; |
| 6) Croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza | punti | 0,550/20; |
| 7) Medaglia di Benemerenzza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerenzza al Valor civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13 | punti | 0,500/20; |
| 8) Distintivo di mutilato in servizio | punti | 0,500/20; |
| 9) Distintivo di ferito in servizio | punti | 0,250/20; |
| 10) Encomio Solenne | punti | 0,100/20; |
| 11) Encomio Semplice | punti | 0,050/20; |
| 12) Elogio, ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 o dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010, ovvero premio in denaro | punti | 0,020/20; |
- g) fino a una decurtazione massima di punti 1,000/20, per le eventuali sanzioni disciplinari di corpo, riportate nell'ultimo biennio:
- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1) Consegna (per ogni giorno comminato) | meno punti | 0,100/20; |
| 2) Rimprovero | meno punti | 0,050/20; |
- h) fino a un massimo di punti 2,000/20, per le qualifiche conseguite, così distinte:
- | | | |
|--|------------|-----------|
| 1) ECCELLENTE con apprezzamento e lode | punti | 0,065/20; |
| 2) ECCELLENTE con apprezzamento | punti | 0,060/20; |
| 3) ECCELLENTE | punti | 0,050/20; |
| 4) SUPERIORE ALLA MEDIA | punti | 0,035/20; |
| 5) NELLA MEDIA | punti | 0,010/20; |
| 6) INFERIORE ALLA MEDIA | meno punti | 0,010/20; |
| 7) INSUFFICIENTE | meno punti | 0,035/20. |

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, vengono fissati i seguenti criteri:

- 8) non è presa in considerazione la documentazione caratteristica redatta al termine dei corsi di formazione di base svolti;
- 9) per ciascun anno solare è valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata tra quelli oggetto di valutazione, ancorché meno favorevole al concorrente. L'anno solare in cui è stato svolto un corso di formazione di base sarà valorizzato in ragione della qualifica conseguita nel periodo di maggior durata successivo o

antecedente all'attività addestrativa. Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le diverse qualifiche di eccellente di cui ai punti 1), 2) e 3), gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggior durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di "eccellente" che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;

- 10) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- 11) per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- 12) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
- 13) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

- rendimento elevato con apprezzamento e lode	ECCELLENTE con apprezzamento e lode;
- rendimento elevato con apprezzamento	ECCELLENTE con apprezzamento;
- rendimento elevato	ECCELLENTE;
- rendimento pieno e sicuro	SUPERIORE ALLA MEDIA;
- rendimento distinto	SUPERIORE ALLA MEDIA;
- rendimento normale	NELLA MEDIA;

- i) per il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo punti 0,500/20.

4. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, e sono valutati solo se risultanti dalla relativa documentazione matricolare.
5. Eventuali titoli non risultanti dalla documentazione matricolare e posseduti alla data di cui al comma 4, sono valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è prodotta dall'interessato al Reparto dal quale lo stesso dipende per l'impiego, improrogabilmente entro il 1° aprile 2016.

Il Reparto che riceve la predetta certificazione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

Art. 13 **Redazione e approvazione delle graduatorie**

1. Le graduatorie finali di merito, distinte per contingente di appartenenza dei concorrenti, sono redatte dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla prova scritta di cui all'articolo 8.
3. Le graduatorie sono formate dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta da ciascun aspirante e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
4. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Tali graduatorie sono pubblicate su Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'articolo 8, comma 12.

Art. 14 **Ammissione al corso di formazione**

1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a 3 mesi, che si svolge presso la sede e con le modalità stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Entro venti giorni dall'inizio dell'attività formativa, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, possono essere ammessi, alla frequenza della stessa, altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori.

Art. 15 **Mancata presentazione al corso**

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciario al corso stesso, qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215 (linea esterna) o al numero 8202215 (linea interpolizie), al massimo entro 3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza,

che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il Reparto di appartenenza.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dall'inizio del corso, il militare è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

Art. 16 **Trattamento economico**

1. I concorrenti, per la partecipazione alla prova d'esame, sono considerati "comandati in missione".
2. I militari, dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 14, hanno l'obbligo di accasermamento e hanno diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 17 **Assegnazione dei vicebrigadieri ai Reparti**

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 14, le assegnazioni ai Reparti di impiego dei vicebrigadieri sono disposte tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio dell'Amministrazione esistenti al termine del corso, che, ove possibile, sono temperate con quelle dei discenti, procedendo all'esame delle preferenze espresse dagli stessi nella scheda di pianificazione all'uopo redatta, nonché delle eventuali e particolari necessità dei singoli.
2. Si procede, comunque, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle".

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 23 novembre 2015.

Determinazione n. 345060, datata 23 novembre 2015.

IL COMANDANTE GENERALE
F.to Gen. C.A. Saverio Capolupo

ALLEGATO 1**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 180 ALLIEVI VICEBRIGADIERI AL 20° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI.****AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA
OSTIA****ROMA – LIDO DI**

Il sottoscritto _____
(grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica)
nato il _____ a _____, arruolato il _____ e
promosso al grado attuale il _____, in servizio
presso _____, presa visione del
Foglio d'Ordini n. ____ del _____, chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per
l'ammissione di 180 allievi vicebrigadieri (n. 162 contingente ordinario e n. 18 contingente di mare)
al 20° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli
appartenenti al ruolo appuntati e finanziari del Corpo.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

- a. aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
- b. non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
- c. non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
- d. non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, "non idoneo" all'avanzamento al grado superiore;
- e. non essere, comunque, già stato rinvitato, d'autorità, dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
- f. aver preso visione del bando di concorso ed, in particolare, dell'articolo 8, concernente, tra l'altro, il periodo di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica del calendario di svolgimento della stessa e dei relativi esiti, dell'articolo 12, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 13, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
- g. essere impiegato in una missione internazionale all'estero:

SI NO

f. rivestire lo status di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo:

SI NO

g. essere a conoscenza che le destinazioni al termine del corso di istruzione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 17 del bando;

h. essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Dichiara, inoltre, di non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito *internet* del Corpo per la seguente motivazione _____

(data di presentazione)

F I R M A

N.B. L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

Spazio per l'apposizione
degli estremi di protocollo

ALLEGATO 2

PROGRAMMA
DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'AMMISSIONE DI 180 ALLIEVI VICEBRIGADIERI AL 20° CORSO PRESSO LA
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA,
RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI DEL
CORPO.

LINGUA ITALIANA

- Grammatica.
- Ortografia.
- Sintassi.

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) Storia:

- . La prima guerra mondiale.
- . L'avvento dei regimi totalitari.
- . La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.
- . L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.
- . L'O.N.U.: le sue funzioni e il suo ruolo.
- . L'istituzione delle Comunità Europee.
- . Cenni sulla N.A.T.O. e il Patto di Varsavia.
- . Decolonizzazione, neocolonialismo e sottosviluppo dei paesi del terzo mondo.
- . Lo sviluppo economico degli anni '50 e '60 e la crisi energetica.
- . La fine dei regimi comunisti dell'Europa Orientale.
- . Problemi della società contemporanea. Concetti di debito pubblico, inflazione e disoccupazione.

b) Educazione civica:

- . Diritti e doveri dei cittadini.
- . L'ordinamento della Repubblica italiana; il Presidente; il potere legislativo; il potere esecutivo; il potere giudiziario; la Corte Costituzionale; le Regioni; le Province; i Comuni.
- . L'Unione Europea. Cenni su istituzioni e funzioni.

GEOGRAFIA

L'Italia:

- . Confini, superficie e popolazione.
- . Caratteristiche fisiche del territorio.
- . Prodotti del suolo, del sottosuolo, del mare.
- . Industria, artigianato e commercio.

Generalità sulle caratteristiche geografico-economiche dei paesi dell'Unione Europea.

ARITMETICA

- . Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume. Concetti di tara, peso lordo, peso netto.
- . Equivalenze.
- . Proporzioni.
- . Concetti di spesa, guadagno, ricavo, perdita.
- . Interesse e sconto.